

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 ottobre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2018, sull'attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia [notificata con il numero C(2018) 4495] (18CE1836)..... Pag. 1

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1193 della Commissione, del 21 agosto 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile (18CE1837)..... Pag. 5

Publicati nel n. L 211 del 22 agosto 2018

Decisione (UE) 2018/1194 del Consiglio, del 21 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE1838)..... Pag. 7


Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (18CE1839)..... Pag. 9

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 18/18/COL, del 9 febbraio 2018, relativa allo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la *Marteilia refringens* e la *Bonamia ostreae* [2018/1196] (18CE1840)..... Pag. 11

Publicati nel n. L 214 del 23 agosto 2018

Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (18CE1841)..... Pag. 14

Publicato nel n. L 216 del 24 agosto 2018




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)] (18CE1842)</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)] (18CE1843).....</u>	Pag. 38
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)] (18CE1844).....</u>	Pag. 39
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)] (18CE1845)</u>	Pag. 40
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)] (18CE1846).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione [notificata con il numero C(2018) 5848] (18CE1847).....</u>	Pag. 42

Publicati nel n. L 217 del 27 agosto 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1192 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

sull'attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia

[notificata con il numero C(2018) 4495]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2010 la Grecia riceve assistenza finanziaria dagli Stati membri della zona euro. In particolare, a sostegno del primo programma di aggiustamento macroeconomico, tra maggio 2010 e dicembre 2011 la Grecia ha ricevuto dagli Stati membri la cui moneta è l'euro 52 900 milioni di euro di prestiti bilaterali, che la Commissione ha raccolto e messo a disposizione nel quadro del meccanismo di prestito alla Grecia; a sostegno del secondo programma di aggiustamento macroeconomico, tra marzo 2012 e febbraio 2015 la Grecia ha ricevuto ulteriori prestiti per 130 900 milioni di euro forniti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria ⁽²⁾; tra agosto 2015 e giugno 2018 la Grecia ha poi ricevuto un importo supplementare di 59 900 milioni di euro ⁽³⁾ sotto forma di prestiti da parte del meccanismo europeo di stabilità. Nel complesso, le passività in essere della Grecia nei confronti degli Stati membri della zona euro, del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità ammontano a 243 700 milioni di euro. Inoltre, a sostegno del primo e del secondo programma di aggiustamento economico, la Grecia ha ricevuto dal Fondo monetario internazionale un'assistenza finanziaria pari a 32 100 milioni di euro.
- (2) L'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità scadrà il 20 agosto 2018.
- (3) Le condizioni di natura politica associate all'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità sono state definite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio ⁽⁴⁾, successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1226 del Consiglio ⁽⁵⁾. Tali condizioni sono state ulteriormente specificate nel memorandum d'intesa del meccanismo europeo di stabilità sulle condizioni specifiche di natura economica (il «memorandum d'intesa») firmato dalla Commissione, a nome del meccanismo europeo di stabilità, e dalla Grecia il 19 agosto 2015 e nelle sue successive quattro modifiche.
- (4) Nel quadro dell'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità, la Grecia ha attuato un gran numero di riforme che riguardano un'ampia gamma di settori strategici: (i) la sostenibilità di bilancio, (ii) la stabilità


⁽¹⁾ GUL 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Al netto delle obbligazioni del FESF di valore pari a 10 900 milioni di euro trasferite al Fondo ellenico di stabilità finanziaria nel marzo 2012 che sono state restituite nel febbraio 2015.

⁽³⁾ Al netto dei prestiti per la ricapitalizzazione delle banche pari a 2 000 milioni di EUR che sono stati restituiti nel febbraio 2017.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (GUL 91 del 7.4.2016, pag. 27).


⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1226 del Consiglio, del 30 giugno 2017, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (GUL 174 del 7.7.2017, pag. 22).



finanziaria, (iii) le riforme strutturali volte a rafforzare la competitività e la crescita e (iv) la pubblica amministrazione. Sulla base del considerevole numero di azioni realizzate nell'ambito del programma, è opportuno nel medio termine proseguire le principali riforme strutturali e istituzionali, per assicurarne il completamento e la piena efficacia.

- (5) Grazie alle azioni intraprese dal governo greco, gli squilibri del bilancio e dei flussi esterni sono stati in larga misura corretti. Il saldo delle amministrazioni pubbliche è stato positivo nel 2016 e nel 2017 e la Grecia è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un avanzo primario pari al 3,5 % del prodotto interno lordo nel 2018 e nel medio termine. I prestiti esterni netti sono tornati su valori positivi nel 2015 e hanno successivamente evidenziato soltanto disavanzi modesti. L'economia è in ripresa, con una crescita dell'1,4 % nel 2017, e la disoccupazione è in calo. La Grecia ha migliorato la propria posizione per quanto riguarda le componenti strutturali dei principali indicatori comparativi di performance dei paesi.
- (6) Tuttavia, nonostante le riforme, la Grecia continua a registrare notevoli squilibri degli stock e significative debolezze, retaggio del passato. In particolare, come risulta anche dalla relazione della Commissione del 2018 sul meccanismo di allerta [preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾], la Grecia si trova ad affrontare i problemi qui di seguito elencati. Dopo il picco del 180,8 % del prodotto interno lordo raggiunto alla fine del 2016, alla fine del 2017 il debito pubblico rimaneva elevato, attestandosi al 178,6 % del PIL, il livello più alto dell'Unione. Anche la posizione patrimoniale netta sull'estero, pari a quasi - 140 % del prodotto interno lordo nel 2016, continua a rimanere molto elevata; inoltre, sebbene sia prossimo al pareggio, il saldo delle partite correnti è ancora insufficiente per permettere che l'elevata posizione patrimoniale netta sull'estero scenda a livelli prudenti ad un ritmo soddisfacente. La disoccupazione, pur in calo rispetto al picco del 27,9 % registrato nel 2013, era ancora al 20,1 % nel marzo 2018. Sia il tasso di disoccupazione di lunga durata (15,3 % alla fine del 2017) che il tasso di disoccupazione giovanile (43,8 % nel marzo 2018) rimangono molto elevati. Il contesto imprenditoriale continua a necessitare di ulteriori miglioramenti significativi, essendo la Grecia ancora ben lontana dalle migliori posizioni per quanto riguarda molte delle componenti strutturali dei principali indicatori comparativi di performance (ad esempio, l'esecuzione dei contratti, la registrazione dei beni immobili, la risoluzione delle situazioni di insolvenza, ecc.).
- (7) Pur rimanendo sufficientemente capitalizzato, il settore bancario continua a dover affrontare problemi legati ai bassi livelli di redditività e agli ingenti stock di esposizioni deteriorate; inoltre, permangono forti legami con lo Stato. A fine marzo 2018 lo stock delle esposizioni deteriorate era ancora molto elevato, essendo pari a 92,4 miliardi di EUR, corrispondenti al 48,5 % del totale delle esposizioni in bilancio. Nell'ambito dell'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità, la Grecia ha adottato atti legislativi fondamentali per agevolare il risanamento dei bilanci delle banche, ma saranno necessari sforzi costanti per portare il tasso di esposizioni deteriorate a livelli sostenibili e consentire agli istituti finanziari di svolgere in maniera continuativa le loro funzioni di intermediazione e di gestione del rischio. È stata inoltre adottata una tabella di marcia per l'allentamento dei controlli sui capitali, che ha lo scopo di ripristinare la fiducia dei depositanti. Mentre alcuni controlli sui capitali sono stati allentati, è opportuno proseguire il lavoro intrapreso, sulla base di parametri di riferimento concordati.
- (8) Dopo essere stata esclusa dai mercati finanziari nel 2010, dal luglio 2017 la Grecia può nuovamente contrarre prestiti su tali mercati attraverso l'emissione di titoli di Stato. Tuttavia, in un contesto caratterizzato da episodi di volatilità sui mercati finanziari, i rendimenti dei titoli di Stato greci rimangono a livelli elevati rispetto ad altri Stati membri della zona euro, mentre le condizioni di prestito della Grecia rimangono fragili a fronte dei rischi economici esterni. Sono quindi necessari ulteriori sforzi per garantire l'accesso stabile e continuo dello Stato al mercato.
- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la Grecia continua ad essere esposta a rischi di instabilità finanziaria che, se si dovessero concretizzare, potrebbero avere ripercussioni negative sugli altri Stati membri della zona euro. Queste ricadute negative potrebbero manifestarsi indirettamente incidendo sulla fiducia degli investitori e, di conseguenza, sui costi di rifinanziamento delle banche e degli emittenti sovrani in altri Stati membri della zona euro.
- (10) Il 22 giugno 2018 l'Eurogruppo ha concordato a livello politico di attuare ulteriori misure volte a garantire la sostenibilità del debito. La Grecia ha un elevato stock di debito pubblico, che alla fine del 2017 era pari al 178,6 % del prodotto interno lordo. La Grecia ha già beneficiato di generosi aiuti finanziari dei partner europei a condizioni agevolate, mentre misure specifiche volte a ricondurre il debito su basi più sostenibili sono state adottate nel 2012 e nuovamente dal meccanismo europeo di stabilità nel 2017. L'analisi della sostenibilità del debito del giugno 2018 realizzata dalla Commissione di concerto con la Banca centrale europea e in collaborazione con il meccanismo europeo di stabilità ha rilevato che, in assenza di ulteriori misure, si configuravano notevoli rischi relativi alla sostenibilità del debito, poiché secondo le proiezioni il fabbisogno finanziario lordo della Grecia supererà nel lungo periodo il 20 % del prodotto interno lordo, valore che corrisponde alla soglia stabilita dall'Eurogruppo come punto di riferimento per la valutazione dei rischi relativi alla sostenibilità del debito. Le misure che l'Eurogruppo ha concordato il 22 giugno 2018 su tale base comprendono la proroga di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (G.U. L 306 del 23.11.2011, pag. 25).



altri 10 anni delle durate medie ponderate, il rinvio di altri 10 anni del pagamento degli interessi e dell'ammortamento e l'attuazione di altre misure relative al debito. Combinate con un esborso di 15 000 milioni di euro, grazie al quale la riserva di liquidità dovrebbe coprire il fabbisogno di finanziamento del debito sovrano per circa 22 mesi dopo la fine del programma, tali misure dovrebbero, secondo le previsioni basate sulle ipotesi dello scenario di base della Commissione, essere sufficienti per assicurare la sostenibilità del debito e garantire che il fabbisogno di finanziamento lordo rimanga al di sotto del 20 % del prodotto interno lordo fino al 2060. Secondo lo scenario negativo, le misure a medio termine concordate dall'Eurogruppo darebbero un contributo positivo alla sostenibilità del debito per un certo tempo, garantendo che le percentuali del fabbisogno finanziario lordo rimangano al di sotto delle soglie concordate fino al 2036. L'Eurogruppo ha convenuto di riesaminare alla fine del periodo di tolleranza dello Strumento europeo di stabilità finanziaria, ossia nel 2032, se saranno necessarie misure supplementari relative al debito per assicurare il rispetto degli obiettivi concordati in materia di fabbisogno finanziario lordo, a condizione che sia rispettato il quadro di bilancio dell'Unione europea, e se necessario adottare le opportune azioni.


- (11) Tuttavia, nel medio periodo, la Grecia deve continuare ad adottare misure volte ad affrontare le cause e le cause potenziali di difficoltà e ad attuare riforme strutturali a sostegno di una ripresa economica solida e sostenibile, tenuto conto degli effetti di diversi fattori ereditati dal passato. Tali fattori comprendono il grave e prolungato rallentamento dell'economia durante la crisi, l'entità dell'onere del debito della Grecia, le debolezze del suo settore finanziario, il permanere di legami relativamente forti tra il settore finanziario e le finanze pubbliche greche, anche sotto forma di proprietà statale, il rischio che gravi tensioni nell'uno o nell'altro settore si propaghino ad altri Stati membri, nonché l'esposizione degli Stati membri della zona euro al debito sovrano greco.
- (12) A tal fine, la Grecia ha assunto l'impegno, in sede di Eurogruppo, di proseguire e completare tutte le principali riforme adottate nell'ambito dell'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità e di garantire che vengano salvaguardati gli obiettivi delle importanti riforme adottate nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria.
- (13) La Grecia si è inoltre impegnata a realizzare azioni specifiche nei settori delle politiche di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, della previdenza sociale, della stabilità finanziaria, dei mercati del lavoro e dei prodotti, della privatizzazione e della pubblica amministrazione. Tali azioni specifiche, che sono illustrate in un allegato della dichiarazione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018, contribuiranno a risolvere le potenziali cause di difficoltà economiche.
- (14) Al fine di affrontare i rischi residui e monitorare il rispetto degli impegni adottati per farvi fronte, risulta necessario e opportuno sottoporre la Grecia a sorveglianza rafforzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013.
- (15) La Grecia è stata ufficialmente consultata, anche tramite una lettera formale inviata il 4 luglio 2018, ed ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alla valutazione della Commissione. Nella sua risposta del 6 luglio 2018, la Grecia ha condiviso il giudizio della Commissione in merito alle sfide economiche che il paese si trova ad affrontare, che costituisce la base per l'attivazione della sorveglianza rafforzata.
- (16) La Grecia continuerà a beneficiare di assistenza tecnica nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali [di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾] per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme, così come per il proseguimento e il completamento delle principali riforme in linea con gli impegni politici soggetti a monitoraggio nell'ambito della sorveglianza rafforzata.
- (17) Nell'attuazione della sorveglianza rafforzata, la Commissione intende collaborare strettamente con il meccanismo europeo di stabilità, nel quadro del sistema di allarme rapido,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è sottoposta a sorveglianza rafforzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013 per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 21 agosto 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).




Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione

18CE1836



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1193 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2018****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. APERTURA E PROCEDURA

- (1) Il 19 dicembre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e a tal fine ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Ferroatlántica e Ferropem («i denuncianti»), che rappresentano oltre l'85 % della produzione totale di silicio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, i produttori esportatori noti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate nonché i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Con e-mail del 7 maggio 2018 i denuncianti hanno informato la Commissione della loro intenzione di ritirare la denuncia.
- (5) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile dovesse essere chiusa.
- (7) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Alla Commissione non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione indicante che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (8) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere, senza istituire misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile (GU C 438 del 19.12.2017, pag. 39).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio con un tenore di silicio inferiore al 99,99 % in peso reale, originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1837



DECISIONE (UE) 2018/1194 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2017/1567 del Consiglio ⁽¹⁾, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato il 17 luglio 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*È approvato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽²⁾.*Articolo 2*Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1567 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 238 del 16.9.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GUL 238 del 16.9.2017 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2018

Per il Consiglio
Il presidente
B. PETKOV

18CE1838



DECISIONE (UE) 2018/1195 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») ⁽²⁾ è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽³⁾.
- (2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati per un protocollo dell'accordo Interbus («protocollo») con la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
- (3) Il 10 novembre 2017 i negoziati sono stati conclusi con successo nel corso della riunione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.
- (4) Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus e perciò dare origine a migliori collegamenti di trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti stesse.
- (5) Per quanto riguarda le regole generali, in particolare per il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, il progetto di protocollo riflette in gran parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.
- (6) Al fine di evitare che i vantaggi del protocollo subiscano eccessivi ritardi e analogamente a quanto stabilito dall'accordo Interbus, il protocollo prevede la sua entrata in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando esso sarà stato approvato o ratificato da quattro parti contraenti, inclusa l'Unione.
- (7) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi specializzati regolari di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, con riserva della sua conclusione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
J. BOGNER-STRAUSS

18CE1839



DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 18/18/COL

del 9 febbraio 2018

relativa allo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la *Marteilia refringens*
e la *Bonamia ostreae* [2018/1196]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 8a della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, *Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie* ⁽¹⁾ («Direttiva 2006/88/CE»), modificata e adattata dal protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 53 dell'atto,

considerando quanto segue:

con decisione n. 291/10/COL del 7 luglio 2010, l'Autorità ha conferito all'intero litorale della Norvegia lo status di zona indenne da malattia per quanto riguarda la *Marteilia refringens* e la *Bonamia ostreae*, ad eccezione della contea di Aust-Agder (Norvegia meridionale) per quanto riguarda la *Bonamia ostreae*.

Il 23 febbraio 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha notificato, attraverso il sistema di allarme rapido dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) ⁽²⁾, un sospetto di infezione da *Marteilia refringens* di mitili (*Mytilus edulis*) che crescono spontaneamente in un'azienda acquicola per l'allevamento di ostriche piatte (*Ostrea edulis*) ubicata nel comune di Bømlo, contea di Hordaland (Norvegia meridionale).


Con una e-mail del 28 febbraio 2017 (doc. n. 844246), l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha informato l'Autorità dello stesso sospetto e dell'imposizione di restrizioni alla circolazione dei mitili o delle ostriche piatte da o verso l'azienda acquicola.

In seguito alla notifica effettuata lo stesso giorno attraverso il sistema europeo di notifica delle malattie degli animali (ADNS), il 16 marzo 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha comunicato per e-mail (doc. n. 847935) all'Autorità che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi aveva confermato la malattia e che sarebbe stata istituita una zona di contenimento intorno all'azienda acquicola.

L'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito.

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ NOR 24-02-17 OIE Alert.



Il 28 settembre (doc. n. 875660), il ministero norvegese del Commercio, dell'industria e della pesca ha scritto all'Autorità allegando una lettera di notifica dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare del 22 settembre 2017 (doc. n. 875658) in cui si comunicava che era stato adottato un regolamento recante istituzione di una zona di contenimento per la *Marteilia refringens* nel comune norvegese di Bømlo⁽¹⁾ e si confermava che, ai sensi della legislazione nazionale pertinente⁽²⁾, «l'intera zona costiera della Norvegia rientra nella categoria I per la *Marteilia refringens*, ad eccezione della zona di contenimento nel comune di Bømlo».

L'Autorità ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il ritiro dello status di indenne da malattia dell'area geografica colpita nel comune norvegese di Bømlo.

È quindi opportuno, anche a fini di semplificazione, abrogare la decisione n. 291/10/COL del 7 luglio 2010 e sostituirla con una nuova decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la *Marteilia refringens* e la *Bonamia ostreae* è descritto nell'allegato.

Articolo 2

La decisione n. 291/10/COL è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2018.

Articolo 4

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.


Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega
n. 494/13/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari
giuridici e amministrativi

(¹) Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (regolamento sulla zona di controllo per combattere la malattia Marteiliose nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland)
(²) Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (Regolamento sulla vendita di animali d'acquacoltura e relativi prodotti, nonché sulla prevenzione e sul controllo delle malattie infettive degli animali acquatici)



ALLEGATO

1. L'intero litorale della Norvegia costituisce una zona indenne da malattia per quanto riguarda la *Marteilia refringens*, ad eccezione della zona di contenimento del comune di Bømlo nella contea di Hordaland (Norvegia meridionale), descritta specificamente al paragrafo 2 del regolamento norvegese sulla zona di controllo per combattere la malattia Marteiliose nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland (FOR-2017-09-08-1377) («il regolamento») ⁽¹⁾ definita da una linea retta da:


- un punto (59° 44,805' N; 5° 27,560' E) nella punta meridionale di Stord, in direzione sud, fino
- al confine comunale tra Bømlo e Sveio e poi in direzione sud-ovest, lungo il confine comunale, fino a
- un punto (59° 34,420' N; 5° 14,623' E) in mare e poi in direzione ovest fino a un punto (59° 33,72' N; 5° 05,46' E) in mare. Poi in direzione nord fino al confine comunale tra Austevoll e Bømlo e successivamente a ovest, lungo il confine comunale, fino a
- un punto (59° 59,948' N; 5° 19,629' E) in mare e poi in direzione sud-sud-ovest fino a
- un punto (59° 58,917' N; 5° 19,114' E) nella punta settentrionale di Stord.

La carta topografica della zona di controllo allegata al regolamento è riprodotta nell'appendice della decisione.


2. L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona indenne da malattia per quanto riguarda la *Bonamia ostreae*, ad eccezione della:

- contea Aust-Agder nella Norvegia meridionale.

Appendice



⁽¹⁾ Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377



DECISIONE (UE) 2018/1197 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2018****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare con il Giappone i negoziati relativi a un accordo quadro tra l'Unione europea e il Giappone.
- (2) I negoziati sull' accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente nell'aprile 2018.
- (3) L'accordo mira a intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a un'ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali.
- (4) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (5) Tenuto conto dell'importanza di attuare l'accordo quanto prima dopo la sua firma, è opportuno che alcune sue parti siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (6) Una dichiarazione da parte dell'Unione europea all'atto della firma dell'accordo chiarirà che l'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo deve essere interpretato in modo coerente con l'articolo 25 «Applicazione provvisoria» della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e dovrebbe essere approvata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.



Articolo 2

La dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo, allegata alla presente decisione, è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, conformemente al suo articolo 47 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e il Giappone ⁽¹⁾:

- a) gli articoli 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 e 41;
- b) gli articoli 13, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)], 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 e 37, l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 39, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, paragrafo 1, nella misura in cui essi riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune;
- d) l'articolo 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)], gli articoli da 43 a 47, l'articolo 48, paragrafo 3, e gli articoli 49, 50 e 51, nella misura in cui tali disposizioni siano limitate al fine di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.


Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ La data a decorrere dalla quale si applicheranno a titolo provvisorio le parti dell'accordo di cui al presente articolo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO

L'Unione europea dichiara che l'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo deve essere interpretato in modo coerente con l'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.



ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri»,

di seguito denominati «parte Unione»,


da un lato,

e

il GIAPPONE,

dall'altro,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,



RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, che sono alla base della loro cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici;

RICORDANDO i legami sempre più stretti che le uniscono dal 1991, anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone;

DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il prezioso contributo dato alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di esse in diversi settori;

RICONOSCENDO che la sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale;

CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la stessa visione, della responsabilità e dell'impegno comuni finalizzati all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente ai principi e alle finalità della Carta delle Nazioni Unite, al raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità nel mondo e alla sicurezza umana;

DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per affrontare le grandi sfide mondiali che si pongono alla comunità internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la povertà e le malattie infettive, e le minacce all'interesse comune relative al settore marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico;

CONVINTE inoltre che i crimini più gravi, motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti;

DETERMINATE a rafforzare il loro partenariato globale mediante l'estensione dei vincoli politici, economici e culturali e la conclusione di accordi;

DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne la coerenza globale, anche intensificando le consultazioni a tutti i livelli e intraprendendo azioni comuni su tutte le questioni di comune interesse;


PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notificchi al Giappone che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea; prendendo atto che qualsiasi ulteriore misura interna dell'Unione che dovesse essere adottata a norma del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21; e prendendo atto inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità e principi generali

1. Il presente accordo prevede che le parti:
 - a) rafforzino il partenariato globale tra le parti intensificando la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, comprese le sfide regionali e mondiali;
 - b) pongano basi giuridiche durature per intensificare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali e regionali;
 - c) contribuiscano congiuntamente alla pace e alla stabilità internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale;
 - d) contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori e dei principi condivisi, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.



2. Per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1, le parti attuano il presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.

3. Le parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione sui temi di reciproco interesse riguardanti le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. A tal fine, le parti tengono riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovono scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti.

Articolo 2

Democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali

1. Le parti continuano a sostenere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali su cui si basano le loro politiche interne e internazionali. A questo riguardo, le parti ribadiscono il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui sono firmatarie.

2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento per promuovere e realizzare detti valori e principi, anche con i paesi terzi o all'interno di questi.

Articolo 3

Promozione della pace e della sicurezza

1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale.

2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.

Articolo 4

Gestione delle crisi

Le parti intensificano gli scambi di opinioni e si sforzano di agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, anche promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni e alle decisioni nelle organizzazioni e nei consessi internazionali, sostenendo le iniziative nazionali dei paesi che escono da un conflitto finalizzate a una pace sostenibile e collaborando per realizzare operazioni di gestione delle crisi e altri programmi e progetti pertinenti.

Articolo 5

Armi di distruzione di massa

1. Le parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e gli altri obblighi internazionali applicabili alle parti.

2. Le parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, stipulato nelle città di Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 («trattato di non proliferazione») presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli usi pacifici dell'energia nucleare. Le parti attuano inoltre politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi profusi a livello mondiale per perseguire un mondo più sicuro per tutti, sottolineando l'importanza di affrontare tutte le sfide per il regime di non proliferazione e disarmo e la necessità di sostenere e rafforzare il trattato di non proliferazione e di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari, conformemente agli obiettivi del trattato di non proliferazione, in modo da promuovere la stabilità internazionale e in base al principio di un livello invariato di sicurezza per tutti.



3. Le parti continuano a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4. Le parti mantengono e intensificano il dialogo in questo campo per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.

Articolo 6

Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni.

2. Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, stipulato a New York il 2 aprile 2013, il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonché prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detti quadri nei paesi terzi.

3. Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnerà e consoliderà i loro impegni a norma del presente articolo.

Articolo 7

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1. Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformità delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite.

2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse:

- a) continuano a promuovere l'universalità dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione;
- b) salvaguardano l'integrità dello Statuto tutelandone i principi fondamentali;
- c) collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.

Articolo 8

Lotta al terrorismo

1. Le parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla lotta contro il terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili alle parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Le parti intensificano la cooperazione tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



3. Le parti promuovono il dialogo e gli scambi di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonché sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 9

Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi.
2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Articolo 10

Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite

1. Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonché, ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali.
2. Le parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell'intento di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la rendicontabilità, la capacità e la rappresentatività dell'intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.

Articolo 11


Politica di sviluppo

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.
2. Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali.
3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonché, se del caso, il coordinamento delle attività nazionali.
4. Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonché per prevenire e combattere le irregolarità, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

Articolo 12

Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

1. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo.
2. Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.



*Articolo 13***Politica economica e finanziaria**

1. Le parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno dei loro obiettivi condivisi di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo.
2. Le parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie, nell'intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

*Articolo 14***Scienza, tecnologia e innovazione**

In base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009, e alle sue eventuali modifiche, le parti intensificano la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, concentrandosi in modo particolare sulle priorità di reciproco interesse.

*Articolo 15***Trasporti**


1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:
 - a) aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni più ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco;
 - b) trasporto marittimo; e
 - c) trasporto ferroviario.

*Articolo 16***Spazio extra-atmosferico**

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.
2. Le parti si sforzano di collaborare ove opportuno, anche attraverso un dialogo regolare, ai fini dell'esplorazione e degli usi pacifico dello spazio extra-atmosferico. La cooperazione comprende la compatibilità reciproca dei loro sistemi di navigazione satellitare, l'osservazione e il monitoraggio della terra, i cambiamenti climatici, le scienze e le tecnologie spaziali, gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività spaziali e altri ambiti di reciproco interesse.

*Articolo 17***Cooperazione industriale**

1. Le parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitività delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.



2. Le parti agevolano le attività di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitività e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.

Articolo 18

Dogane

Le parti intensificano la cooperazione in campo doganale, compresa l'agevolazione del commercio legittimo, garantendo al contempo controlli doganali efficaci e la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari doganali in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione e sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2008, e alle sue eventuali modifiche. Inoltre esse si scambiano opinioni e collaborano nei consessi internazionali pertinenti.

Articolo 19

Fiscalità

Nell'intento di promuovere la buona governance in materia fiscale, le parti si sforzano di intensificare la cooperazione in linea con le norme fiscali stabilite a livello internazionale, incoraggiando in particolare i paesi terzi ad aumentare la trasparenza, a garantire lo scambio delle informazioni e a eliminare le pratiche fiscali dannose.

Articolo 20

Turismo

Le parti intensificano la cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo e la maggiore competitività delle industrie turistiche, che possono contribuire alla crescita economica e agli scambi culturali e interpersonali.

Articolo 21

Società dell'informazione

Le parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche e normative riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per intensificare la cooperazione negli ambiti fondamentali seguenti:

- a) comunicazioni elettroniche, comprese la gestione di Internet e la sicurezza online;
- b) interconnessione delle reti di ricerca, anche in un contesto regionale;
- c) promozione delle attività di ricerca e innovazione;
- d) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

Articolo 22

Politica dei consumatori


Le parti promuovono dialogo e scambi di opinioni su politiche e disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e intensificano la cooperazione in ambiti fondamentali, quali la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento del loro potere e i mezzi di ricorso a loro disposizione.

Articolo 23

Ambiente

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:

- a) l'uso efficiente delle risorse;
- b) la biodiversità;



- c) il consumo e la produzione sostenibili;
 - d) le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;
 - e) la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;
 - f) gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente.
2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.

Articolo 24

Cambiamenti climatici

1. Riconoscendo la necessità di una riduzione urgente, profonda e sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a detti livelli, le parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, anche attraverso azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica. Le parti collaborano, ove opportuno, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulata a New York il 9 maggio 1992, per conseguire l'obiettivo della convenzione, attuando l'accordo di Parigi, stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e potenziare il quadro giuridico multilaterale. Esse si sforzano inoltre di intensificare la cooperazione negli altri consessi internazionali pertinenti.
2. Nell'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile, le parti perseguono inoltre la cooperazione intensificando gli scambi delle informazioni e delle migliori pratiche e promuovendo, ove opportuno, il coordinamento delle politiche sulle questioni di reciproco interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui:
- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso varie misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, meccanismi basati sul mercato e la riduzione degli inquinanti climatici a vita breve;
 - b) l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;
 - c) l'assistenza ai paesi terzi.

Articolo 25

Politica urbana

Le parti intensificano gli scambi di esperienze e buone pratiche relative alle politiche urbane, in particolare per affrontare le sfide comuni in questo campo, comprese quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici. Ove opportuno, le parti incoraggiano inoltre questi scambi di esperienze e buone pratiche tra le amministrazioni locali o le autorità comunali.

Articolo 26


Energia

Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nelle organizzazioni e nei consessi internazionali in materia di energia (sicurezza energetica, commercio e investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale, funzionamento dei mercati mondiali dell'energia, tecnologie connesse all'energia).

Articolo 27

Agricoltura

1. Le parti intensificano la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle foreste, comprese agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, integrazione dei requisiti ambientali nelle politiche agricole, politiche di sviluppo per le zone rurali, politiche di promozione e di qualità dei prodotti agroalimentari, comprese le indicazioni geografiche, produzione biologica, prospettive dell'agricoltura a livello internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e silvicoltura, nonché su quelle relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici.
2. Le parti intensificano la cooperazione sulla ricerca e sull'innovazione relative all'agricoltura e alla gestione delle foreste.



*Articolo 28***Pesca**

1. Le parti promuovono il dialogo e intensificano la cooperazione sulle politiche della pesca, secondo approcci precauzionali ed ecosistemici, per promuovere la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.
2. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni e promuovono la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
3. Le parti intensificano la cooperazione nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

*Articolo 29***Affari marittimi**

In conformità delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

- a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS;
- b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformità del diritto internazionale applicabile.

*Articolo 30***Occupazione e affari sociali**

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i sistemi previdenziali nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dei cambiamenti demografici, attraverso scambi di opinioni e di esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse.
2. Le parti si sforzano di rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e di promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.

*Articolo 31***Sanità**

Le parti intensificano gli scambi di opinioni, informazioni ed esperienze in campo sanitario per affrontare in modo efficace i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare collaborando per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi sanitari internazionali.

*Articolo 32***Cooperazione giudiziaria**

1. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.
2. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.



*Articolo 33***Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata**

Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.

*Articolo 34***Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo**

Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell'ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

*Articolo 35***Lotta contro le droghe illecite**

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

- a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- b) prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini;
- d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

*Articolo 36***Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciber spazio**

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività relative alle questioni informatiche e incoraggiano tali scambi nei consessi internazionali e regionali.
2. Le parti intensificano la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del ciber spazio. A tal fine, fermo restando che il diritto internazionale si applica nel ciber spazio, le parti collaborano, ove opportuno, nell'elaborare e sviluppare norme internazionali e promuovere la fiducia all'interno del ciber spazio.
3. Le parti collaborano, ove opportuno, per migliorare la capacità dei paesi terzi di potenziare la ciber sicurezza e lottare contro la cibercriminalità.
4. Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la cibercriminalità, compresa la diffusione di contenuti illegali via Internet.

*Articolo 37***Codici di prenotazione**

Le parti si sforzano di utilizzare, in misura compatibile con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti disponibili, quali i codici di prenotazione, per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, pur rispettando il diritto alla privacy e la protezione dei dati personali.



*Articolo 38***Migrazione**

1. Le parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, quali la migrazione legale, la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio, tenendo conto delle realtà socioeconomiche della migrazione.
2. Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione irregolare, anche garantendo senza indebiti ritardi la riammissione dei propri cittadini e fornendo loro documenti di viaggio appropriati.

*Articolo 39***Protezione dei dati personali**

Le parti rafforzano la cooperazione per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

*Articolo 40***Istruzione, giovani e sport**


1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport.
2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

*Articolo 41***Cultura**

1. Le parti si adoperano per rafforzare lo scambio di persone che svolgono attività relative alla cultura e di opere d'arte e per attuare, ove opportuno, iniziative congiunte in diversi ambiti culturali, comprese le opere audiovisive come i film.
2. Le parti incoraggiano il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società civili e istituzioni negli ambiti culturali per rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.
3. Le parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco interesse nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

*Articolo 42***Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti delle parti.
2. Il comitato misto:
 - a) coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;
 - b) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;
 - c) decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;



- d) garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
 - e) si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;
 - f) è una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;
 - g) formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo.
3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.
 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti.
 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 43


Risoluzione delle controversie

1. Le parti intraprendono tutte le azioni generali o specifiche necessarie per rispettare i loro obblighi a norma del presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.
 2. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere le controversie in modo tempestivo e amichevole.
 3. Qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere che la controversia sia sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio.
 4. Le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si fonda la cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravità e natura eccezionali minaccino la pace e la sicurezza e abbiano ripercussioni internazionali, può essere trattata come un caso di particolare urgenza.
 5. Nell'improbabile e inattesa eventualità che nel territorio di una parte si verifichi un caso di particolare urgenza ai sensi del paragrafo 4, su richiesta dell'altra parte il comitato misto organizza una consultazione urgente entro 15 giorni.
- Se non riesce a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il comitato misto indice urgentemente una riunione a livello ministeriale sulla questione.
6. In un caso di particolare urgenza per il quale non sia stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile a livello ministeriale, la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo in conformità del diritto internazionale. Le parti prendono inoltre atto del fatto che la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro del presente accordo in conformità del diritto internazionale. La parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della propria decisione e applica la decisione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti.
 7. Le parti seguono costantemente gli sviluppi del caso di particolare urgenza che ha motivato la decisione di sospendere le disposizioni del presente accordo. La parte che invoca la sospensione delle disposizioni del presente accordo la ritira non appena ciò sia giustificato e, comunque, non appena viene meno il carattere di particolare urgenza.
 8. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.

Articolo 44

Varie

La cooperazione e le azioni a norma del presente accordo sono attuate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.



*Articolo 45***Definizione delle parti**

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da un lato, e il Giappone, dall'altro.

*Articolo 46***Divulgazione di informazioni**

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

*Articolo 47***Entrata in vigore e applicazione in attesa dell'entrata in vigore**

1. Il presente accordo è ratificato dal Giappone e approvato o ratificato dalla parte Unione secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. Lo strumento di ratifica del Giappone e lo strumento che conferma il completamento dell'approvazione e della ratifica a opera della parte Unione sono scambiati a Tokyo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e il Giappone applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37, dell'articolo 38, paragrafo 1, degli articoli 39, 40, 41, 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)), 43, 44, 45, 46 e 47, dell'articolo 48, paragrafo 3, e degli articoli 49, 50 e 51 del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione inizia il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui il Giappone notifica all'Unione di aver completato la ratifica oppure, se successiva, la data in cui l'Unione notifica al Giappone di aver completato la procedura giuridica applicabile necessaria a tale scopo. Le notifiche sono effettuate mediante note diplomatiche.
3. Le disposizioni del presente accordo da applicare in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo a norma del paragrafo 2 hanno gli stessi effetti giuridici che avrebbero se il presente accordo fosse già in vigore tra le parti.

*Articolo 48***Denuncia**

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.
3. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di porre fine all'applicazione in attesa dell'entrata in vigore di cui all'articolo 47, paragrafo 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.

*Articolo 49***Future adesioni all'Unione**

1. L'Unione informa il Giappone di qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.



2. Le parti discutono, anche in sede di comitato misto, su tutte le implicazioni che l'adesione del paese terzo all'Unione potrebbe avere per il presente accordo.
3. L'Unione informa il Giappone della firma e dell'entrata in vigore di un trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.

Articolo 50

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio del Giappone.

Articolo 51

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze tra le versioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétézer-tizenyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Íntocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.


V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnásť.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.


Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

二十一年七月十七日に東京で、作られた。



Voor het Koninkrijk België
 Pour le Royaume de Belgique
 Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
 For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

Κ. Β. Μ. Α. Α.

Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Ν. γ. Ε. Π. Ι. Α. :

Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa

Novo Brito

Pentru România

Lodobescu

Za Republiko Slovenijo

Janez Jansa

Za Slovenskú republiku

Peter Jancsó

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

Ulla-Liisa Lahti

För Konungariket Sverige

Jan Davidsen

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

David Lidington



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

日本国のために

18CE1841



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1198 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/385 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP).


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/385 della Commissione, del martedì 3 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (IGP)] (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 67 del 22.2.2018, pag. 19.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

18CE1842



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1199 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Boudin blanc de Rethel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Boudin blanc de Rethel» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*


Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9).

⁽³⁾ GU C 97 del 15.3.2018, pag. 13.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Brioche vendéenne», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 738/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Brioche vendéenne» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 738/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Peras de Rincón de Soto e Brioche vendéenne) (GUL 116 del 22.4.2004, pag. 5.)

⁽³⁾ GU C 95 del 13.3.2018, pag. 27.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1201 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 53 del 13.2.2018, pag. 11.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1202 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Czosnek galicyjski» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Czosnek galicyjski» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Czosnek galicyjski» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 110 del 23.3.2018, pag. 32.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1203 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2018

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione

[notificata con il numero C(2018) 5848]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) e di alcune altre specie di legno originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, per quanto riguarda i requisiti particolari concernenti l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti d'America.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è scaduta il 30 giugno 2018. Ad essa dovrebbe pertanto subentrare la presente decisione al fine di garantire che l'introduzione di tale legno nell'Unione possa continuare.
- (4) In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti a norma della presente decisione.
- (5) In base alle informazioni ottenute nel gennaio 2018 durante un controllo effettuato dalla Commissione negli Stati Uniti d'America e alle informazioni fornite durante e dopo tale controllo dall'organizzazione statunitense *National Plant Protection Organization*, è tuttavia opportuno richiedere un'ispezione e una sorveglianza più rigorose del legno di frassino negli Stati Uniti d'America. A tal fine dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per i controlli dei documenti, delle procedure e dell'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute.
- (6) Per consentire una migliore valutazione delle modalità di applicazione della presente decisione, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.
- (7) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/204.
- (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2020 per consentire il riesame della sua attuazione entro tale termine.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire (GUL 32 del 7.2.2017, pag. 35).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di *Fraxinus* L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato («legno specificato») che, prima del suo spostamento al di fuori degli Stati Uniti d'America, soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante l'indennità da organismi nocivi sulla base di un'ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
 - a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione»;
 - b) il numero o i numeri di fascio corrispondenti a ogni specifico fascio che viene esportato;
 - c) il nome dell'impianto o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni sulle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo al numero di spedizioni di legno specificato importate, nel corso del medesimo anno, in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Notifica dei casi di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alla presente decisione. La notifica avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta spedizione.

Articolo 5


Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204

La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è abrogata.

Articolo 6

Data di scadenza

La presente decisione scade il 30 giugno 2020.




Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

1. Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a) Scortecciatura

Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di eventuali piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- i) hanno una larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza); oppure
- ii) qualora abbiano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm².

b) Segatura

Il legno segato specificato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c) Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dal servizio statunitense di ispezione sanitaria di animali e piante APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d) Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il tasso di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2. Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

- a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, a norma del suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire;
- b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;
- c) è sottoposto a controlli da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tali controlli siano eseguiti da un'agenzia approvata dall'APHIS, l'APHIS deve effettuare controlli semestrali di tale attività. I controlli semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;
- d) utilizza attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;
- e) tiene registri delle proprie procedure, a fini di verifica da parte dell'APHIS o di un'agenzia approvata dall'APHIS, in merito alla durata del trattamento, alle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, alla verifica della conformità e al tasso di umidità finale.

3. Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia un numero di fascio unico sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto autorizzato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e delle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.


4. Ispezioni prima dell'esportazione

Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dall'APHIS o da un'agenzia approvata dall'APHIS, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

18CE1847

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-084) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 0 2 5 *

€ 3,00

